

Associazione "Occhio in Oasi"
Strada Provinciale Giannella, Km 4
58015 Orbetello (GR)
mobile: 320.8223972
CF e P.IVA: 01553620533



Casale Giannella, 06/03/2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
Pec: VA@pec.mite.gov.it

Sindaco Comune di Orbetello
Pec: protocollo@pec.comuneorbetello.it

Sindaco Comune di Magliano in Toscana
Pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR) - Osservazioni ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006

La scrivente associazione, dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione presentata dalla Società APOLLO WIND S.R.L., relativa alla realizzazione dell'impianto industriale eolico in oggetto, ritiene che nulla sia cambiato dalle nostre osservazioni inviate in data 25/07/2023 e pertanto continua a ritenere che le risposte fornite alle osservazioni non risolvono le problematiche evidenziate.

Si ritiene pertanto che, nonostante le integrazioni in ambito di Valutazione d'Impatto Ambientale presentate dalla Società APOLLO WIND S.R.L., l'impianto industriale eolico in oggetto, costituito da 9 aerogeneratori di altezza di 200 metri nel comune di Orbetello (GR), località San Donato e zone limitrofe, continua a non avere i presupposti per la sua realizzazione.

Il progetto presentato contravviene alle norme di tutela del Paesaggio e della Biodiversità, come di seguito si dimostra.

1- Mancato rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio.

Il progetto presentato non rispetta il vincolo denominato "Zona a nord dell'abitato di Magliano in Toscana – Colline della Capitana" di cui al Decreto 13/2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC):

Decreto 1 febbraio 2019 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «**Zona** a nord dell'abitato di Magliano in Toscana - Colline della Capitana», in Magliano in Toscana. (Rep. n. 13/2019). (19A02008) [GU Serie Generale n.71 del 25-03-2019](#), di cui si riporta un abstract:

*“Detta **Zona** si pone in continuita' con l'area di vincolo che circonda l'abitato di Magliano, estendendosi verso nord in posizione panoramica da e verso l'abitato e la circostante campagna; riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' costituisce una zona paesistica e naturale di grande rilievo per **l'aspetto panoramico ed ambientale**, godibile dalla viabilita' che la attraversa, con punti di vista verso l'abitato di Magliano, e si erge con la cinta muraria su una vallata ricca di oliveti, e **verso la campagna maremmana sino al mare dell'Argentario**»;*

Dichiara:

Che l'area qualificata come «Zona a nord dell'abitato di Magliano in Toscana - Colline della Capitana», meglio individuata e perimetrata nell'allegata Scheda Vincolo Sezione 1 - Descrizione dei confini, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 42/2004, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella

Parte Terza del predetto decreto legislativo, tra cui l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi in tale area, di acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 146 del citato decreto per qualunque intervento di modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi i casi di esclusione previsti in base alla normativa vigente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente alla Scheda analitico-descrittiva, la cartografia, la Scheda Vincolo Sezione 4 contenente le Norme prescrittive d'uso. La documentazione, di cui all'elenco allegati riportato in calce, fa parte integrante del presente provvedimento. Il presente provvedimento, corredato di tutti gli elaborati elencati sarà consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero e sarà inserito a cura della Regione Toscana nella Carta dei Vincoli della medesima. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo provvederà alla notifica della dichiarazione presso il Comune di Magliano in Toscana (GR) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione unitamente ai relativi allegati. La Soprintendenza vigilerà sull'adempimento da parte del Comune di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del predetto decreto legislativo dandone comunicazione al Ministero. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Firenze, 1° febbraio 2019 “

Il progetto è stato presentato in violazione delle disposizioni riportate nel decreto sopra citato in quanto pare evidente che il parco eolico proposto impedisce la **visione panoramica** che si frappa alla vista dall'area di vincolo di Magliano e Orbetello, verso la campagna maremmana sino al **mare dell'Argentario**.

La società proponente, nella relazione paesaggistica presentata, da un lato sottolinea la grande importanza storico paesaggistica dell'area interessata dal progetto, dall'altro ne svilisce totalmente il valore.

Il Paesaggio descritto rientra pienamente negli obiettivi che la Regione Toscana si è data con il Piano paesaggistico – PIT, copianificato con il MiBAC.

Nel PIT la Regione individua quattro principali elementi costitutivi del proprio patrimonio territoriale, caratterizzati da altrettante invarianti strutturali che definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale.

Il Parco eolico proposto risulta in **contrasto** con le regole di trasformazioni delle quattro invarianti strutturali. Nell’elaborato “Disciplina del Piano” al CAPO V del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) “Disciplina per l’invariante strutturale – I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”.

A tal fine si riporta integralmente l’*Articolo 12* del suddetto Piano -*Definizione e obiettivi generali*

- 1. I **caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani**, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell’infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo **dell’alta qualità del paesaggio**, ma anche della **biodiversità diffusa** sul territorio.*
- 2. L’obiettivo generale concernente l’invariante di cui al presente Capo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che **comprendono elevate valenze estetico-percettive**, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di **connettività ecologica** e di presidio dei suoli agroforestali, sono sede di produzioni agro-alimentari di qualità e talvolta di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico.”*

Nella relazione non è stato valutato adeguatamente l’impatto sul paesaggio degli aerogeneratori la cui altezza è di 200 m.

Il proponente sostiene che la scelta di non realizzare l'impianto eolico risulterebbe in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Riteniamo che il problema vero non è lo sviluppo delle fonti rinnovabili, bensì è **rappresentato dalla scelta del luogo**, per cui vanno individuate aree idonee a tale scopo.

L'art.1 della Convenzione europea del paesaggio definisce i contenuti finalizzati alla sua tutela. Il Piano presentato non rispetta tali prescrizioni.

2- Mancato rispetto per la tutela dell'avifauna e dell'aree inserite nella Rete natura 2000

Come noto Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della [Direttiva 92/43/CEE "Habitat"](#) per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della [Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"](#) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Lo studio sull'avifauna viola tali disposizioni, in quanto non tiene conto delle informazioni dettagliate fornite da altre associazioni, come le mappe dell'utilizzo del territorio da parte degli individui forniti di GPS, come il falco pescatore, il nibbio reale e l'ibis eremita, che subirebbero impatti negativi o addirittura letali dalla realizzazione di questo impianto eolico (si rimanda all'elenco completo delle specie sensibili fornito con le precedenti osservazioni del 25/07/2023).

[Ricordiamo che la versione italiana della Lista Rossa è un documento edito dal Ministero dell'Ambiente, Feder Parchi e Unione Internazionale per la Conservazione della Natura \(2022 Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022 – Comitato Italiano](#)

IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma). Si prega pertanto la regione Toscana di valutare con attenzione il rispetto delle citate disposizioni.

In conclusione la scrivente associazione ritiene che, nonostante le integrazioni allo studio e gli ulteriori sforzi di monitoraggio, si continua ad avere molteplici violazioni, che non hanno fornito in modo completo ed esaustivo una verifica preliminare, e che le conclusioni di compatibilità sono ancora arbitrarie e non corrispondenti alla realtà.

Chiediamo pertanto, ai fini della tutela del paesaggio e della conservazione ambientale, che la previsione dell'impianto eolico in località San Donato, nel comune di Orbetello, venga respinta.

Il Presidente
Fabio Cianchi

